



**STATUTO**  
**ENTE DI TERZO SETTORE**  
**UNIVERSITA' POPOLARE GIUSEPPE CRISTALDI (OdV)**

**ART. 1**  
**(Denominazione, sede e durata)**

L'Associazione denominata **UNIVERSITA' POPOLARE GIUSEPPE CRISTALDI (UPGC)** è stata costituita in Acireale il 29 dicembre 1998, promossa dalla Fraternita Misericordia di Acireale, con venti soci fondatori, sottoscrittori del patto associativo e registrata presso l'Ufficio del Registro di Acireale il 30 dicembre 1998 al n. 14/3E. L'assemblea dei soci del 10 novembre 2006, con verbale regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Acireale il 28 novembre 2006 al n. 2499 serie 3 ha modificato lo statuto. L'associazione è iscritta nel Registro generale delle organizzazioni di volontariato presso la Regione Siciliana al n. 956 del 3 maggio 2007. In data odierna l'Associazione in ottemperanza con le disposizioni del "Codice del Terzo Settore" Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, adegua il proprio Statuto e assume la denominazione di **UNIVERSITA' POPOLARE GIUSEPPE CRISTALDI (OdV)**, da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Acireale e con durata illimitata.

**ART. 2**  
**(Scopo, finalità e attività)**

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- c) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

L'associazione, che esaurisce le proprie finalità nell'ambito della Regione Sicilia, si propone di intervenire nella realtà del mondo sociale e culturale tramite la promozione di iniziative di incontro, di dibattito, di informazione e di formazione, comunque atte a promuovere forme di qualificazione socio-culturale di quanti si riconoscono nella finalità dell'associazione, con particolare attenzione nei confronti della terza età e delle relazioni tra le generazioni.

L'associazione concorre alla realizzazione del sistema integrato di educazione degli adulti con corsi, seminari, conferenze e quant'altro fosse necessario per dotare il territorio di una offerta aperta a tutti i cittadini, in concorso coi Centri Territoriali Permanenti e con altri Enti. A tal fine l'associazione promuove la progettazione e l'organizzazione dei processi formativi anche a mezzo convenzioni e accordi con Enti Locali (Comuni, Province), con la Regione Sicilia, con Enti pubblici e privati, con Istituti scolastici, con gruppi professionali e/o consulenti esterni che perseguono la qualificazione e la riqualificazione culturale. Tali convenzioni si potranno concludere sempre nei limiti di quanto previsto dalla legislazione regionale vigente. Al fine dello svolgimento delle proprie attività l'associazione prevede, in conformità alle leggi vigenti, l'inserimento di volontari del servizio civile.

Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'UPGC si propone, ai sensi dell'art. 5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più attività di interesse generale:

- promuove campagne di sensibilizzazione per la diffusione della cultura, dei metodi di apprendimento innovativi, favorendo tutto quanto possa abbattere le barriere che si frappongono alla piena realizzazione del cittadino;
- realizza le iniziative didattiche in continuità di quelle svolte fin dalla fondazione;
- promuove la formazione dei docenti interni ed esterni secondo metodologie conclamate di educazione degli adulti;
- promuove campagne di adesione a progetti specifici che favoriscono il patrimonio culturale attraverso la valorizzazione del capitale umano sviluppando quello sociale;
- promuove convegni, seminari, mostre e premi sui temi dell'apprendimento permanente;
- istituisce collaborazioni e stipula convenzioni con istituti universitari e di ricerca, culturali, italiani ed esteri, nonché con enti ed istituzioni operanti nel settore attinente all'apprendimento permanente;
- promuove la formazione dei docenti di italiano per stranieri attraverso convenzioni ed accordi con Università per Stranieri o enti accreditati di formazione;
- favorisce la diffusione dell'Italiano per stranieri (anche attraverso accordi-convenzioni con istituzioni, Università e associazioni europee ed extraeuropee) sia con lezioni in aula sia con corsi online finalizzandoli o non alla Certificazione finale secondo le modalità degli Enti certificatori;
- promuove attività finalizzate a favorire l'inclusione sociale di categorie cosiddette deboli (anziani, immigrati, minori, donne, disoccupati, inoccupati e tutti gli altri soggetti considerati svantaggiati);
- favorisce la cultura dello "Sport per tutti" attraverso la formazione di docenti e l'attivazione di percorsi formativi legati a sport e benessere;
- cura la ricerca scientifica e pedagogica, in special modo nell'ambito del lifelong learning;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

### **ART. 3**

#### **(Ammissione e numero degli associati)**

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

#### **ART. 4**

##### **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dall'Organo di amministrazione;

#### **ART. 5**

##### **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

## **ART. 6**

### **(Organi)**

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo;

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

## **ART. 7**

### **(Assemblea)**

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 2 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, inviata almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

## **ART. 8**

### **(Organo di amministrazione)**

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- nominare il Presidente, Vice Presidente, Segretario ed Economo;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;

- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- stabilire la quota associativa e le modalità e i termini del versamento;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati e la proposta della loro esclusioni;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra cinque e nove, nominati dall'Assemblea per la durata di quattro anni e sono rieleggibili .

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

## **ART. 9**

### **(Presidente)**

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è nominato dall'Organo Amministrativo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### **ART. 10**

##### **(Organo di controllo)**

L'Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **ART. 11**

##### **(Revisione legale dei conti)**

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

#### **ART. 12**

##### **(Patrimonio)**

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **ART. 13**

##### **(Divieto di distribuzione degli utili)**

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **ART. 14**

##### **(Risorse economiche)**

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

#### **ART. 15**

##### **(Bilancio di esercizio)**

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

## **ART. 16**

### **(Bilancio sociale e informativa sociale)**

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui

L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

## **ART. 17**

### **(Libri)**

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati/volontari, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta al Presidente

## **ART. 18**

### **(Volontari)**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

#### **ART. 19**

##### **(Lavoratori)**

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

#### **ART. 20**

##### **(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)**

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

#### **ART. 21**

##### **(Rinvio)**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



# UNIVERSITA' POPOLARE GIUSEPPE CRISTALDI (OdV)

## Verbale dell'Assemblea straordinaria del 29 ottobre 2020

L'anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di ottobre, alle ore 18,15 nella sede dell'Associazione Università Popolare Giuseppe Cristaldi (UPGC) sita in Acireale Via Paolo Vasta 180, in seconda convocazione essendo andata deserta la prima convocazione del 28.10.2020, si sono riuniti, in assemblea straordinaria, i soci dell'Associazione Università Popolare Giuseppe Cristaldi (UPGC) per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Modifica statuto in relazione alla legge che riforma il Terzo Settore

Assume la Presidenza il presidente dell'associazione Angelo Pagano e funge da segretario il segretario dell'associazione Rosario Bella. Si verifica, quindi, la presenza dei soci e si ricevono alcune deleghe di soci impossibilitati a presenziare.

Risultano presenti, in proprio o per delega i seguenti soci: Pagano Angelo, Battiato Franco per delega, Bella Rosario, Cardillo Salvatore per delega, Cortegiani Maria Grazia, Costa Orazia, Di Bella Giovanna, Fichera Lidia per delega, Grasso Giuseppe, Leonardi Sebastiano, Mancuso Vincenzo, Mazzaglia Alfio per delega, Messina Rosario per delega, Pagano Lucia per delega, Pappalardo Concetta, Raciti Vincenzo, Scammacca Rita, Scandura Mario, Sorace Gabriele per delega, Tomarchio Aldo, Trovato Agata Jole per delega, Vecchio Alfio, Licciardello Franco, Falcotti Terenzio per delega, Ambra Matteo, Vassallo Agatino, Garozzo Rosa Maria per delega, Gennaro Nunzio, D'Anna Carmela. Il Presidente constatato che la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art.11 dello statuto sociale e che sono presenti, in proprio o per deleghe, numero 29 soci su un numero complessivo di 34 soci aventi diritto di voto, dichiara l'Assemblea validamente costituita e atta a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Il Presidente espone le ragioni che rendono opportuno adottare un nuovo statuto sociale e fa presente che il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche prevede l'adeguamento dello statuto sociale al codice del terzo settore. A tal uopo è stato effettuato un lavoro preliminare per redigere una bozza discussa e approvata nella riunione del Consiglio Direttivo dell'8 ottobre 2020. Il Segretario, quindi, illustra il nuovo testo di statuto sociale e dichiara che lo stesso è stato depositato nella sede sociale e nella segreteria presso il Collegio San Luigi in Acireale nel giorno della convocazione dell'assemblea straordinaria e inviato ai soci che ne hanno fatto richiesta.




Il Presidente constatato che tutti i soci presenti hanno preso visione degli articoli nella formulazione proposta dal Consiglio Direttivo e che sono state date le risposte alle richieste di alcuni soci chiede ai presenti di esprimersi sul testo proposto.

L'assemblea dei soci, all'unanimità di voti, delibera di approvare il nuovo testo dello statuto sociale, per come proposto dal Consiglio Direttivo, composto da numero ventuno (21) articoli che si allega al presente verbale, che prevede tra l'altro l'adozione della nuova denominazione sociale UNIVERSITA' POPOLARE GIUSEPPE CRISTALDI (OdV).

Non essendovi altro da deliberare l'assemblea straordinaria viene dichiarata conclusa alle ore 19,35.

Il Presidente  
Angelo Pagano

Il Segretario  
Rosario Bella

Direzione Provinciale di Catania  
Ufficio Territoriale di Acireale

REGISTRAZIONE IMPOSTA	
Reg. II	25 NOV. 2020
di n.	1056
serie	3
a richiesta di	de Pagano Angelo n.f.
* p. IL DIRETTORE PROVINCIALE	
IL FUNZIONARIO	
Breccia Salvatore	

ESSENTE

(\*) Firma su delega del Direttore Provinciale (Domenico Lodato)

